

Provincia di Vercelli

**Istanza 23/06/1997 del Consorzio di Fontanetto Po e del Consorzio Irriguo di Fontanetto Po di riconoscimento di antico diritto di derivazione acqua dalla Roggia Stura e dalla Roggia Fonna. Prat. n. 740. Determinazione del Dirigente n. 2063 del 25/07/2011.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

*Determina*

1) Di riconoscere, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al "Consorzio Irriguo di Fontanetto Po" – con sede in Via F.lli Negri, 29 del Comune di Fontanetto Po (omissis) l'antico diritto di derivazione d'acqua di cui alle istanze in data 04.04.1926, 07.02.1980 e 23.06.1997 e precisamente per poter continuare a derivare:

a) dalla roggia Stura mod. 2,00 per irrigare ettari 105,86 di terreni situati in Comune di Fontanetto Po, mediante le prese denominate Cantone, Isoletta, Broglio e Prato Coccordo;

b) dalla roggia Fonna mod. 5,00 per irrigare 324,12 ettari di terreni situati nello stesso Comune di Fontanetto Po, mediante le prese denominate Bottino, Lisello, Lavezza, Ceresa e Cavone.

2) Di stabilire che la derivazione d'acqua di che trattasi è subordinata ai seguenti specifici obblighi:

Art. 1 - La derivazione e la restituzione dell'acqua dovranno avvenire secondo le modalità indicate negli elaborati tecnici datati luglio 2006 a firma del geom. Salvatore Giannone e dott. ing. Fabrizio De Giovanni, che sono conservati agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli;

Art. 2 - A norma del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7/R e s.m.i. il concessionario è obbligato ad installare gli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, entro il 01.07.2013.

Gli strumenti di misura e le modalità di misurazione dovranno essere quelli di cui all'allegato B al D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7/R.

L'avvenuta installazione degli strumenti di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente entro trenta giorni dalla conclusione dei relativi lavori, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo contestualmente, un estratto della Carta tecnica regionale in scala 1.10.000 sul quale è localizzato il misuratore e una planimetria delle opere di presa in scala adeguata.

Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali è fatto obbligo altresì di depositare presso l'autorità competente il relativo progetto firmato da tecnico abilitato, nonché comunicare con congruo anticipo la data nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.

Per quanto riguarda la manutenzione ed il controllo degli strumenti, la raccolta e la trasmissione dei dati, il concessionario è obbligato a rispettare le prescrizioni indicate nell'art. 12 e 13 del D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7/R.

Art. 3 – Il concessionario è obbligato a rilasciare, secondo le disposizioni del D.P.G.R. 17.07.2007 n. 8/R il Deflusso Minimo Vitale di l/s 50,00 su ciascuna presa secondo le modalità indicate nella relazione datata febbraio 2009 a firma del geom. Salvatore Giannone e dott. ing. Fabrizio De Giovanni.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta che la portata istantanea disponibile risulti uguale, o inferiore, ai valori minimi sopra prefissati.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati e mantenuti:

a) un cartello indicatore dei termini relativi al D.M.V. ed, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico;

b) l'apposita targa, a norma dell'articolo 1, della L.R. 9 agosto 1999 n. 22, contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente alle opere di captazione di che trattasi. A norma dell'articolo 3, comma 2 della predetta L.R. 22/99 il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente.

Il concessionario dovrà inoltre mantenere in regolare stato di funzionamento i manufatti che dovranno essere in grado di assicurare il rilascio del DMV nei termini stabiliti. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà costantemente essere verificata mediante opportune prove sperimentali. In caso di malfunzionamento dovranno essere adottate nuove modalità che dovranno essere concordate e autorizzate dall'Autorità concedente.

Art. 4 - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle rogge Stura e Fonna in dipendenza della concessa derivazione. Egli è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è inoltre tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il titolare della derivazione assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla presente concessione.

Il concessionario non dovrà apportare alcuna modifica alle modalità di prelievo, utilizzo e restituzione dell'acqua, mantenendo inalterate le opere di presa e derivazione, così come risultano dagli elaborati tecnici datati luglio 2006, che sono conservati agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli. Eventuali modifiche costituiscono variante alla concessione e pertanto potranno essere attuate solo su specifica autorizzazione dell'Autorità concedente.

Art. 5 – Nell'attuazione della derivazione d'acqua di cui è parola si dovranno osservare le prescrizioni date sia dall'A.I.P.O. di Alessandria con parere n. 5866 del 28.12.2006 per quanto concerne la roggia Stura, e sia dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico con parere n. 2611 del 10.10.2007 per quanto attiene la roggia Fonna. Tali pareri fanno parte integrante della presente determinazione.

Art. 6 – Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R l'Amministrazione concedente ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione per:

- non uso per un triennio consecutivo;
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- grave e reiterata inosservanza delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore;
- mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione;

- cessione dell'utenza effettuata senza la comunicazione di cui all'art. 31 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;
- subconcessione a terzi anche parziale.

Art. 7 – Oltre alle suddette condizioni, il concessionario e' inoltre tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

3) Di assentire Il riconoscimento di cui è parola a decorrere dal 01.02.1997 , giorno successivo alla scadenza delle note proroghe di legge, fino al 04.04.2041, data di scadenza della convenzione n. di rep. 113 del 05.04.2011, previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Tale canone è dovuto per anno solare e deve essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso il canone è di € 350 pari a € 0,50 al litro così come fissato dalla determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

4) Di dare atto che sono già stati determinati e corrisposti i canoni arretrati relativi all'utilizzo della derivazione d'acqua di che trattasi, così come risulta dall'attestazione di pagamento in data 06.03.2009.

5) Di dare atto inoltre che è stata versata la somma di € 164, come risulta dal bonifico in data 06.03.2009, dovuta all'autorità concedente a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima.

6) Di stabilire infine che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.